

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 11 DICEMBRE 2008

**“CORREZIONI FORMALI DI COORDINAMENTO TECNICO ALLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2008, N.12, IN MATERIA DI COMUNITA’ MONTANE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Nell’articolo 9 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12:
  - a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “senza oneri aggiuntivi” sono inserite le seguenti “salvo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 14”;
  - b) al comma 2, le parole “Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “Gli atti dei comuni relativi alla individuazione dei rappresentanti”; inoltre, le parole “presidenti uscenti” sono sostituite dalle seguenti: “presidenti”;
  - c) al comma 3, lettera a), la parola “uscente” è abrogata;
  - d) al comma 6, primo periodo, le parole “uno o più consigli comunali non hanno ancora proceduto alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più comuni non hanno ancora proceduto alla individuazione”; inoltre, al secondo periodo, le parole: “I predetti consigli comunali procedono alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “I predetti comuni procedono alla individuazione”.
  - e) al comma 7, le parole “la nomina del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunità avviene nella prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale” sono sostituite dalle seguenti: “la comunicazione del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunità è effettuata dopo la prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale”;
  - f) al comma 10, le parole: “i rappresentanti nominati da consigli comunali” sono sostituite dalle seguenti: “i rappresentanti dei comuni, se scelti fra i consiglieri comunali,”
  - g) al comma 12, primo periodo, le parole: “i relativi consigli comunali procedono nella prima seduta alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “i relativi

- comuni procedono entro trenta giorni alla individuazione”; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma è abrogato;
- h) al comma 13, le parole “il consiglio comunale procede nella prima seduta alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “il comune procede entro trenta giorni alla individuazione”; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma è abrogato.
2. Nell’articolo 3 della citata legge regionale n. 12/2008, al comma 3, ultimo periodo, le parole “nomina del proprio rappresentante” sono sostituite dalle seguenti: “individuazione del proprio rappresentante”.
3. Nell’articolo 21 della citata legge regionale n. 12/2008:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fino all’approvazione dello Statuto, il Consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.”
- b) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

*11 dicembre 2008*

*Bassolino*

## **LEGGE REGIONALE: “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12”.**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

### **Nota all'art.1**

#### Comma 1

*Legge regionale 30 settembre 2008 n. 12 “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane”*

#### *Art. 9 “Il consiglio generale”*

1. Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che del consiglio generale faccia parte, oltre al sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nel consiglio generale della comunità montana così composto ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.

2. Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti in seno al consiglio generale, una volta divenuti esecutivi, sono inviati ai presidenti uscenti delle comunità montane o al presidente della giunta regionale, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.

3. I consigli generali delle comunità montane sono convocati come segue:

a) dal presidente uscente della comunità montana, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2;

b) dal presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.

4. I consigli generali delle comunità montane nella prima riunione sono presieduti dal consigliere più anziano di età.

5. Il consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza i comuni partecipanti provvedono al suo integrale rinnovo.

6. Se alla data di scadenza del consiglio generale uno o più consigli comunali non hanno ancora proceduto alla nomina del proprio rappresentante, il rappresentante in seno al consiglio generale, fino all'effettiva nomina, è individuato nella persona del sindaco. I predetti consigli comunali procedono alla nomina del proprio rappresentante comunque entro trenta giorni dalla scadenza del consiglio generale.

7. In caso di rinnovo dei consigli comunali, la nomina del relativo rappresentante in seno al consiglio generale della comunità avviene nella prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale.

8. I rappresentanti nominati in occasione dei rinnovi dei consigli comunali restano in ogni caso in carica non oltre la scadenza del consiglio generale.

9. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.

10. I rappresentanti nominati dai consigli comunali perdono tale qualità quando perdono la qualità di consigliere comunale per qualsiasi causa.

11. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del [decreto legislativo n. 267/2000](#); in ogni caso costituisce causa di ineleggibilità la sussistenza della condizione di dipendente della comunità montana o dei comuni ad essa appartenenti.

12. Nel caso di cui al comma 10 i relativi consigli comunali procedono nella prima seduta alla nomina di un nuovo rappresentante; nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.

13. Nel caso in cui nei confronti di un rappresentante di un comune intervenga una delle condizioni di sospensione di diritto di cui all'[art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000](#), il consiglio comunale procede nella prima seduta alla nomina di un nuovo rappresentante; nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.

14. Nei casi in cui allo scioglimento del consiglio comunale consegua la nomina di un commissario straordinario ai sensi del [comma 3 dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000](#), o nei casi di nomina della commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo [decreto legislativo n. 267/2000](#), il commissario o il presidente della commissione diviene automaticamente componente del consiglio generale della comunità.

15. Nei casi in cui il prefetto proceda, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento di cui al comma 14, alla nomina di un commissario, il rappresentante del comune interessato conserva la rappresentanza in seno al consiglio generale sino alla nomina da parte del Presidente della Repubblica del commissario straordinario o della commissione straordinaria di cui agli [articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000](#).

16. Il consiglio generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio generale. Il presidente e la giunta, decaduti per effetto della scadenza del consiglio generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato consiglio generale.

17. Il funzionamento del consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il presidente della comunità montana.

18. Se la delimitazione territoriale delle comunità montane è modificata con l'aggiunta e l'eliminazione di uno o più comuni, il consiglio generale è automaticamente integrato o diminuito dai rappresentanti dei comuni aggiunti o eliminati.

## Comma 2

*Legge regionale 30 settembre 2008 n. 12, già citata nella nota al comma 1*

*Art. 3 "Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane"*

1. Sono individuate in Regione Campania le seguenti comunità montane:

### **1) Comunità montana Monte Santa Croce:**

Conca della Campania (CE), Galluccio (CE), Mignano Monte Lungo (CE), Presenzano (CE), Rocca d'Evandro (CE), Roccamonfina (CE), San Pietro Infine (CE), Tora e Piccilli (CE);

### **2) Comunità montana Matese:**

Ailano (CE), Alife (CE), Capriati a Volturno (CE), Castello del Matese (CE), Ciorlano (CE), Fontegreca (CE), Gallo Matese (CE), Gioia Sannitica (CE), Letino (CE), Piedimonte Matese (CE), Prata Sannita (CE), Pratella (CE), Raviscanina (CE), San Gregorio Matese (CE), San Potito Sannitico (CE), Sant'Angelo d'Alife (CE), Valle Agricola (CE);

### **3) Comunità montana Monte Maggiore:**

Castel di Sasso (CE), Dragoni (CE), Formicola (CE), Giano Vetusto (CE), Liberi (CE), Pietramelara (CE), Pontelatone (CE), Roccaromana (CE), Rocchetta e Croce (CE);

### **4) Comunità montana Titerno e Alto Tammaro:**

Campolattaro (BN), Castelpagano (BN), Cerreto Sannita (BN), Circello (BN), Colle Sannita (BN), Cusano Mutri (BN), Faicchio (BN), Guardia Sanframondi (BN), Morcone (BN), Pietraroja (BN), Pontelandolfo (BN), Reino (BN), San Lorenzello (BN), San Lupo (BN), San Salvatore Telesino (BN), Santa Croce del Sannio (BN), Sassinoro (BN);

### **5) Comunità montana Taburno:**

Arpaia (BN), Bonea (BN), Bucciano (BN), Cautano (BN), Forchia (BN), Frasso Telesino (BN), Moiano (BN), Paolisi (BN), Sant'Agata De' Goti (BN), Solopaca (BN), Tocco Caudio (BN), Vitulano (BN);

### **6) Comunità montana Fortore:**

Apice (BN), Baselice (BN), Buonalbergo (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvetero in Val Fortore (BN), Foiano di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Molinara (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molara (BN), San Marco dei Cavoti (BN);

### **7) Comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro:**

Avella (AV), Baiano (AV), Cervinara (AV), Lauro (AV), Mercogliano (AV), Monteforte Irpino (AV), Montefusco (AV), Moschiano (AV), Mugnano del Cardinale (AV), Ospedaletto d'Alpinolo (AV), Pannarano (BN), Pietrastornina (AV), Quadrelle (AV), Quindici (AV), Roccarainola (NA), Rotondi (AV), San Martino Valle Caudina (AV), Santa Paolina (AV), Sant'Angelo a Scala (AV), Sirignano (AV), Summonte (AV), Taurano (AV), Torrioni (AV), Visciano (NA);

**8) Comunità montana Ufita:**

Carife (AV), Casalbore (AV), Castel Baronia (AV), Flumeri (AV), Frigento (AV), Greci (AV), Montaguto (AV), Montecalvo Irpino (AV), San Nicola Baronia (AV), San Sossio Baronia (AV), Savignano Irpino (AV), Scampitella (AV), Trevico (AV), Vallata (AV), Vallesaccarda (AV), Villanova del Battista (AV), Zungoli (AV);

**9) Comunità montana Alta Irpinia:**

Andretta (AV), Aquilonia (AV), Bisaccia (AV), Cairano (AV), Calitri (AV), Conza della Campania (AV), Guardia Lombardi (AV), Lacedonia (AV), Lioni (AV), Monteverde (AV), Morra de Sanctis (AV), Rocca San Felice (AV), Sant'Andrea di Conza (AV), Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Teora (AV), Torella dei Lombardi (AV);

**10) Comunità montana Terminio Cervialto:**

Bagnoli Irpino (AV), Calabritto (AV), Caposele (AV), Cassano Irpino (AV), Castelfranci (AV), Castelvete sul Calore (AV), Chiusano di San Domenico (AV), Montella (AV), Montemarano (AV), Nusco (AV), Salza Irpina (AV), San Mango sul Calore (AV), Santa Lucia di Serino (AV), Santo Stefano del Sole (AV), Senerchia (AV), Serino (AV), Sorbo Serpico (AV), Volturara Irpina (AV);

**11) Comunità montana Irno - Solofrana:**

Baronissi (SA), Bracigliano (SA), Calvanico (SA), Fisciano (SA), Forino (AV), Monitoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV), Siano (SA), Solofra (AV);

**12) Comunità montana Monti Picentini:**

Acerno (SA), Castiglione del Genovesi (SA), Giffoni Sei Casali (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Montecorvino Rovella (SA), Olevano sul Tusciano (SA), San Cipriano Picentino (SA);

**13) Comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele:**

Auletta (SA), Buccino (SA), Caggiano (SA), Campagna (SA), Castelnuovo di Conza (SA), Colliano (SA), Contursi Terme (SA), Laviano (SA), Oliveto Citra (SA), Palomonte (SA), Ricigliano (SA), Romagnano al Monte (SA), Salvitelle (SA), San Gregorio Magno (SA), Santomenna (SA), Valva (SA);

**14) Comunità montana Alburni:**

Aquara (SA), Bellosguardo (SA), Castelcivita (SA), Controne (SA), Corleto Manforte (SA), Ottati (SA), Petina (SA), Postiglione (SA), Roscigno (SA), Sant'Angelo a Fasanella (SA), Serre (SA), Sicignano degli Alburni (SA);

**15) Comunità montana Calore Salernitano:**

Albanella (SA), Altavilla Silentina (SA), Campora (SA), Castel San Lorenzo (SA), Felitto (SA), Laurino (SA), Magliano Vetere (SA), Monteforte Cilento (SA), Piaggine (SA), Roccadaspide (SA), Sacco (SA), Stio (SA), Trentinara (SA), Valle dell'Angelo (SA);

**16) Comunità montana Vallo di Diano:**

Atena Lucana (SA), Buonabitacolo (SA), Casalbuono (SA), Monte San Giacomo (SA), Montesano sulla Marcellana (SA), Padula (SA), Polla (SA), Sala Consilina (SA), San Pietro al Tanagro (SA), San Rufo (SA), Sant'Arsenio (SA), Sanza (SA), Sassano (SA), Teggiano (SA);

**17) Comunità montana Gelbison e Cervati:**

Cannalonga (SA), Ceraso (SA), Gioi (SA), Moio della Civitella (SA), Novi Velia (SA), Orria (SA), Perito (SA), Vallo della Lucania (SA);

**18) Comunità montana Alento Monte Stella:**

Cicerale (SA), Laureana Cilento (SA), Lustra (SA), Ogliastro Cilento (SA), Omignano (SA), Perdifumo (SA), Prignano Cilento (SA), Rutino (SA), Serramezzana (SA), Sessa Cilento (SA), Stella Cilento (SA);

**19) Comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo:**

Casaletto Spartano (SA), Caselle in Pittari (SA), Celle di Bulgheria (SA), Cuccaro Vetere (SA), Futani (SA), Laurito (SA), Montano Antilia (SA), Morigerati (SA), Roccagloriosa (SA), Rofrano (SA), San Mauro la Bruca (SA), Torraca (SA), Torre Orsaia (SA), Tortorella (SA);

**20) Comunità montana Monti Lattari:**

Agerola (NA), Casola di Napoli (NA), Corbara (SA), Lettere (NA), Pimonte (NA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Scala (SA), Tramonti (SA).

2. In occasione del censimento decennale della popolazione si procede all'aggiornamento dei dati demografici dei comuni inseriti nelle comunità montane; laddove uno dei comuni dovesse aver superato la popolazione di ventimila abitanti, il relativo rappresentante è automaticamente escluso dagli organi della comunità montana e il presidente della giunta regionale con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei dati, procede all'aggiornamento della composizione territoriale della medesima comunità.

3. Se il comune escluso perché avente popolazione superiore ai ventimila abitanti dovesse, in occasione del censimento decennale della popolazione, scendere al di sotto di tale soglia demografica può fare richiesta di inclusione in una comunità montana; in tal caso il presidente della giunta regionale, previa verifica da parte delle strutture regionali, procede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla richiesta, all'aggiornamento della composizione territoriale della relativa comunità; il comune per il quale è intervenuta l'inclusione procede alla nomina del proprio rappresentante con le modalità di cui all'articolo 9 entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale.

### Comma 3

*Legge regionale 30 settembre 2008 n. 12, già citata nella nota al comma 1*

*Articolo 21 “Decorrenza delle modifiche territoriali e rinnovo degli organi”*

1. Le modifiche territoriali decorrono a far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge i consigli dei comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti con le modalità indicate all'articolo 9; decorso inutilmente il termine, fino alla elezione del rappresentante da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.
3. Gli organi delle preesistenti comunità montane decadono alla data indicata al comma 1.
4. La prima seduta dei consigli generali delle comunità montane nel nuovo assetto territoriale è convocata dal presidente della giunta regionale; nella convocazione è indicata anche la sede nella quale si svolge la prima seduta.
5. Il consiglio generale, convocato con le modalità indicate al comma 4, nella prima seduta è presieduta dal componente più giovane di età.
6. Per le successive sedute del consiglio generale, sino all'adeguamento dello statuto, la sede è indicata di volta in volta nell'atto di convocazione.
7. Nelle more dell'approvazione dello statuto, il presidente della comunità montana è eletto nella prima seduta del consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Nella prima seduta, il consiglio generale, su proposta del presidente, elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la giunta nella composizione prevista dall'articolo 11, comma 2.

### **Nota all'art. 2**

### Comma 1

*Art. 43 dello Statuto:* “ Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

*Art.45 dello Statuto:* “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.  
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”